







**PARERE MOTIVATO**  
**n. 221 del 14 Settembre 2021**

**OGGETTO:** Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia - Accordo Pubblico Privato, riqualificazione dell'area di Punta Passo Campalto Comune di Venezia – Riesame a seguito del parere motivato n. 148 del 26.11.20.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 settembre 2021 come da nota di convocazione in data 13 settembre 2021 prot. n. 400250;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 290946 del 22.07.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia;

**EVIDENZIATO** che la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 148 del 26 novembre 2020 aveva disposto che *“Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla “Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia”, debba essere integrato con opportuni approfondimenti relativamente alle tematiche che risultano non essere state sufficientemente trattate e, nella fattispecie, con analisi e considerazioni riguardo i seguenti aspetti:*

- 1. deve essere dato conto dell’impatto acustico associato agli interventi nella fase di esercizio valutando i livelli sonori introdotti nell’ambiente dalle attività commerciali connesse con il piano, considerando anche la presenza di ricettori abitativi in prossimità;*
- 2. in considerazione della vicinanza dell’impianto RAI (RAIWAY) a onde medie e di altri impianti radio base, è necessario sia preventivamente valutata (mediante calcolo modellistico basato su dati radioelettrici aggiornati degli impianti) la compatibilità degli stessi con il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti;*
- 3. deve essere dato conto della determinazione delle fasce di rispetto dell’elettrodotto ad alta tensione che attraversa l’area oggetto dell’intervento, ai sensi del DPCM 8/7/2003 e calcolate secondo i criteri di cui al DM 28/5/2008, al fine di escludere qualsiasi attività, anche all’aperto, che possa comportare la presenza prolungata di persone. Lo stesso dicasi per le eventuali cabine elettriche di trasformazione e per le eventuali linee elettriche a media tensione che dovessero essere previste nell’intervento;*
- 4. devono essere fornite informazioni aggiornate riguardo la procedura di bonifica del sito, anche alla luce delle risultanze derivanti dal monitoraggio delle acque di falda in itinere”;*

**RITENUTE** le integrazioni inviate con nota con n. 310343 del 09.07.2021 non sostanziali;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 77667 dell’8.10.20 assunto al prot. reg. al n. 428961 dell’8.10.20 di Veritas;
- Parere n. 1397 del 22.10.20 assunto al prot. reg. al n. 449955 del 22.10.20 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 81780 del 21.10.20 assunto al prot. reg. al n. 448799 del 21.10.20 di Veritas;
- Parere n. 5836 del 23.10.20 assunto al prot. reg. al n. 451870 del 23.10.20 dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n. 92925 del 23.10.20 assunto al prot. reg. al n. 451506 del 23.10.20 di ARPAV;
- Parere n. 37790 del 5.11.20 assunto al prot. reg. al n. 472223 del 5.11.20 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- Parere n. 526272 del 10.12.2020 della Regione Veneto – Direzione Progetti speciali per Venezia,



pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 176/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto della verifica di assoggettabilità è la variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, redatta in recepimento dell'Accordo Pubblico – Privato relativo al progetto di riqualificazione urbanistica dell'area Punta Passo Campalto, finalizzato all'esecuzione di un intervento di recupero del polo diportistico esistente;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE** le aree interessate dall'Accordo Pubblico Privato, suddivise in due ambiti (est ed ovest), hanno una superficie complessiva di 31.430 mq, di cui 8.160 mq in terraferma e 23.270 mq di specchio d'acqua in concessione. La proposta di riqualificazione urbanistica dell'area di Punta Passo Campalto prevede nello specifico:

- *Area ovest*: un percorso pedonale rimesso a nuovo, con pavimentazione, illuminazione e aree di sosta, un edificio ad uso commerciale di limitate dimensioni con servizio bar, rimessaggio barche, un pontile per le canoe. Tutta l'area sarà ricoperta da pavimentazione.
- *Area est*: un'area a parcheggio, un'area verde ad uso pubblico, area bike park, spazi ad uso commerciale e un ristorante - bar di limitate dimensioni. Questa sarà, inoltre, il recapito delle piste ciclabili già previste lungo il bordo lagunare ed il punto di partenza delle imbarcazioni predisposte per il trasporto delle biciclette verso le isole della laguna. Solamente un terzo dell'area sarà dotata di pavimentazione.
- *Specchio acqueo*: una nuova configurazione dei punti di ormeggio galleggianti per 300 posti barca.

La proposta prevede, inoltre, la dotazione di standard a parcheggio per circa 100 posti auto, localizzati principalmente nell'area ad est;

**RILEVATO CHE**, per lo spazio acqueo, l'Accordo non prevede un aumento della superficie in concessione e il dimensionamento della nuova configurazione dei punti di ormeggio è in linea con i dati dei posti barca attuali, così come censiti anche nel PTCP;

**RILEVATO CHE** per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, l'ambito di variante non risulta allacciabile alla fognatura pubblica a causa della presenza di un'importante condotta del gas. Il carico organico stimato è di 14 A.E. (10 per l'area Est + 4 per l'area Ovest) ed è prevista la realizzazione di due dispositivi di trattamento dedicato e dei relativi punti di scarico;

**PRESO ATTO CHE** l'ambito risulta inoltre essere sottoposto a procedura ordinaria di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006. In data 16.10.2019, in sede di conferenza di servizi, è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica ed il progetto operativo di bonifica del suolo, che consiste nella realizzazione di una copertura superficiale (capping), ovvero, una barriera fisica ottenuta con asfaltatura / solettatura in cemento e/o geomembrana delle aree in cui sono stati rilevati i superamenti, al fine di interrompere possibili vettori di esposizione con i recettori umani e i processi di lisciviazione in falda dei contaminati. In sede di conferenza dei servizi è stato inoltre prescritto il



monitoraggio delle acque di falda, dato che, dalle prime analisi svolte sulle acque emunte dai piezometri, erano stati evidenziati dei superamenti delle CSC di tabella 2;

**PRESO ATTO CHE:**

- nel Rapporto ambientale preliminare è stata svolta un'analisi di coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore, da cui non sono emersi elementi di incoerenza e/o di non conformità. L'ambito di trasformazione risulta gravato da vincoli paesaggisti ed archeologici, oltre a ricadere all'interno di un sito della rete Natura 2000;
- l'analisi condotta nel RAP sullo stato delle matrici / componenti ambientali locali ha evidenziato, oltre alla contaminazione locale delle aree di trasformazione, anche situazioni "limite" per quanto riguarda le matrici aria ed acque superficiali;
- l'analisi dei potenziali effetti svolta nel RAP ha evidenziato la potenziale sussistenza di impatti valutati tuttavia non significativi o comunque mitigabili. Nello specifico, per alcune tematiche, caratterizzate da impatti modesti, sono state previste specifiche misure atte a contenerne gli effetti;

**CONSIDERATO CHE** la documentazione integrativa pervenuta in data 09.07.2021 con prot. reg. n. 310343 ha fornito opportuni approfondimenti per quanto concerne la componente "agenti fisici", dando, nel dettaglio, le seguenti specifiche:

- per quanto concerne l'impatto acustico generato dalla proposta, dall'analisi della valutazione previsionale di impatto acustico è emerso che è possibile, "*... in via previsionale affermare che le sorgenti introdotte dal Piano in oggetto risultano conformi ai valori limite di emissione, immissione e differenziali applicabili presso le aree di indagine. La conformità ai valori limite sarà garantita a fronte dell'attuazione delle seguenti misure gestionali:*
  - *definizione di una procedura interna (da concordare con il Comune di Venezia) finalizzata a limitare il transito dei mezzi nelle aree del parcheggio maggiormente prossime al ricettore RS4 dalle ore 22:00 in modo da utilizzare la parte sud dello stesso maggiormente vicina al ristorante/bar;*
  - *Utilizzo dell'impianto di diffusione sonora presente nel plateatico esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo nel rispetto della capienza prevista.*

*Si ricorda che l'eventuale pianificazione di manifestazioni temporanee rumorose (ad esempio concerti, spettacoli, etc.), dovrà rispettare il Regolamento Comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti, approvato dal Comune di Venezia. La valutazione si basa sui dati forniti dal Committente relativamente alle attività che si insedieranno nell'area in fase di esercizio del Piano in oggetto."*

Inoltre, nelle integrazioni presentate è stato, altresì, precisato che qualora nelle fasi di pianificazione e progettazione successiva dovessero delinearsi situazioni diverse da quelle esaminate "*[...] sarà necessario aggiornare la presente valutazione*", e che "*... A opere realizzate si dovrà procedere con specifica valutazione di impatto acustico post operam in modo da verificare i livelli calcolati in via previsionale e indagare la presenza di eventuali componenti tonali o impulsive non prevedibili con sufficiente accuratezza in via previsionale. Si ricorda infine l'Art. 3 della L.R. n. 21 del 10/05/1999 che stabilisce che a seguito dell'adozione*



*di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica. Nel caso in oggetto si potrà valutare l'assegnazione di una classe acustica più alta rispetto all'attuale classe II coerentemente con la destinazione d'uso delle aree.”.*

- Per quanto riguarda la caratterizzazione del campo magnetico generato da stazioni radio base e dall'impianto a onde medie di RAIWAY la committenza ha dato incarico al Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST- di ARPAV di effettuare una valutazione radioprotezionistica. In esito alla valutazione effettuata da ARPAV è emerso che *“il calcolo, eseguito sulla base delle specifiche radioelettriche e geometriche degli impianti ad oggi autorizzati o in corso di autorizzazione con parere favorevole ARPAV già rilasciato, ha evidenziato che, ad oggi, nella suddetta area sono rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa per la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 36/01, DPCM 08/07/03, Legge 221/12, Decreto 02/12/2014).”.*
- Relativamente alla presenza dell'elettrodotto ad alta tensione ed alla potenziale esposizione di lavoratori / fruitori a campi elettromagnetici nella documentazione integrativa del RAP è stato evidenziato che la fascia di rispetto non interferisce con i realizzandi edifici (ambito est ed ovest). Risulta solo marginalmente interferente con l'ambito ovest, in particolare con alcuni posti destinati alla sosta autoveicoli. In riferimento alle cabine di trasformazioni e a linee di media tensione nel RAP viene indicato che il progetto di riqualificazione non ne prevede l'installazione e pertanto non è stato valutato il potenziale impatto.

**PRESO ATTO CHE** il procedimento attivato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, risulta, alla data di presentazione delle integrazioni, in itinere. A riguardo, la Direzione Progetti speciali per Venezia con il parere n. 526272 del 10.12.2020 ha indicato una serie di prescrizioni / raccomandazioni meritevoli di essere tenute in considerazione in fase di attuazione della proposta. Nel dettaglio è possibile affermare che l'intervento di bonifica dei suoli approvato in sede di conferenza di servizi avverrà contestualmente agli interventi di realizzazione della proposta, anche alla luce della tecnica di bonifica indicata (capping con solettatura). I presidi, così come indicato nel parere della Direzione Progetti speciali per Venezia, dovranno essere mantenuti in efficienza e verificati regolarmente nel tempo e qualora la variante urbanistica prevedesse modifiche all'assetto urbanistico assentito, dette modifiche dovranno comportare la revisione dell'analisi di rischio sitespecifica;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 14 Settembre 2021, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla *“Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia - Accordo Pubblico Privato, riqualificazione dell'area di Punta Passo Campalto (VE)”*, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali prescrizioni / raccomandazioni;

**ATTESO CHE** il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che



sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dagli studi specialistici;
2. devono essere ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza ambientale e nei pareri degli enti / autorità ambientali;
3. gli interventi di riqualificazione urbanistica non dovranno interferire con il proseguimento dell'attività di "Pump&stock" e, più in generale, con i presidi ambientali assentiti in sede di procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/2006;
4. gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione urbanistica (ovvero le coperture intese sia come pavimentazione outdoor che come solette degli edifici, comprese entro i poligoni di Thiessen S1, S3 e S5), sono da considerarsi come opere di bonifica, e costituiscono dei presidi che devono essere mantenuti e la cui integrità va controllata nel tempo;
5. qualora gli interventi di riqualificazione urbanistica andassero a variare gli scenari di esposizione considerati nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio approvata, la ditta dovrà rivedere il documento di Analisi di Rischio stessa e il progetto di bonifica approvato. Va da sé che, essendo il presente giudizio di sostenibilità ambientale specificatamente riferito allo scenario di piano assentito, ogni modifica dello stesso deve essere oggetto di nuova verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs 152/2006;
6. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale
  - dando atto:
    - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza in argomento (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali quali, in particolare, il conferimento dei sedimenti dragati) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;



- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R.1 n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016 (in particolare con gli artt. 179, 180, 230, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016 e ss.mm.ii.);
  - B. le attività siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che per l'inquadramento cartografico degli habitat di interesse comunitario da assumersi a riferimento per la presente valutazione di incidenza:
- A. è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole aree in cui la diversa condizione batimetrica (conseguente a morfologie artificiali sommerse – canale, bacino di evoluzione e di ormeggio) sussisteva precedentemente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (di cui alla D.G.R. n. 3919/07);
  - B. non è escludibile, nelle rimanenti aree interessate dalla variante dello strumento urbanistico in argomento, la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei tipi di habitat di interesse comunitario la cui corretta ripartizione, nell'ambito in oggetto, va riferita all'adeguamento della proposta di modifica alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"(pertanto non è accoglibile la proposta di modifica della cartografia degli habitat in parola avanzata per l'istanza in argomento);
- iv. che è ammissibile il conferimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio dello spazio acqueo concessionato, fatto salvo quanto disposto al punto i, per la realizzazione delle strutture morfologiche di cui al c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia attualmente vigente ovvero alla D.G.R. n. 682/2012 (quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE) e nel rispetto del vigente Protocollo Fanghi;
- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150\* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", *Salicornia veneta*, *Gomphus flavipes*, *Ophiogomphus cecilia*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*,



*Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Hypsugo savii, Circus cyaneus, Gavia arctica, Gavia stellata, Phoenicopterus roseus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus;*

- prescrivendo:

1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario. A tal fine, l'attuazione della variante in argomento sia subordinato al rispondente adeguamento del database georeferenziato, in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007, al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree riconducibili agli habitat di interesse comunitario, e loro mosaici, rispetto alla presenza di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di consentire le lavorazioni per la progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento previo affiancamento della Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale per la verifica e la documentazione della corretta attuazione della progettualità, delle indicazioni prescrittive, e laddove necessario per adottare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (comprensiva della sospensione delle lavorazioni). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per la realizzazione delle opere in argomento;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

- raccomandando:



- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione e del cronoprogramma aggiornato degli interventi della progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase del cronoprogramma della progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.1 (cartografia degli habitat) della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore  
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.  
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

Il presente parere si compone di 9 pagine

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie  
Arch. Teresio Sanavia

COMMISSIONI VAS VinCA



**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 176/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 62 al Piano degli Interventi del comune di Venezia a seguito di Accordo Pubblico-Privato per l'area di Passo Campalto.  
Pratica 4490

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. ing. Matteo GREGGIO, dal dott. Francesco SCARTON e dal dott. Emiliano MOLIN, per conto della società Marina Punta Passo srl, acquisita al prot. reg. con n. 309697 del 04/08/2020;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 della variante n. 52 al vigente Piano degli Interventi a seguito della formalizzazione dell'Accordo Pubblico-Privato (APP) finalizzato alla valorizzazione della gronda lagunare, sviluppo ed attrezzamento del Parco di San Giuliano, riordino degli approdi al servizio della nautica lagunare nonché implementazione di nuova connessione acquea per turismo ecosostenibile con la Città Antica e la Laguna nord, in Passo Campalto;

PRESO ATTO che la variante in argomento comporta la modifica dell'attuale zonizzazione in "VUA - Verde Urbano Attrezzato" (art. 47 delle N.T.S.A.) di un ambito (parte terrestre e parte lagunare), già concessionato, su cui provvedere alla realizzazione di: opere di bonifica, spazi pavimentati ed attrezzati, piantumazioni, servizi alla nautica (parcheggio funzionale agli ormeggi in concessione ed in assegnazione ai singoli privati per uso nautico lagunare), pontile fisso, pontili galleggianti, funzioni commerciali e attività commerciali connesse alla nautica, servizi igienici pubblici;

PRESO ATTO che la variante in argomento è corredata da uno specifico approfondimento progettuale, rispetto alle opere e agli interventi da realizzarsi;

PRESO ATTO che l'ambito interessato dall'APP è pari a circa 3,1 ettari, di cui 2,3 ettari di specchio acqueo già ad uso ormeggio e per il quale è prevista una riconfigurazione per complessivi 300 posti barca a seguito di dragaggio fino a quota di progetto;

PRESO ATTO e RICONTRATO che i volumi dei sedimenti dragati (pari a circa 17.000 mc), di cui non sono indicate le destinazioni di conferimento, saranno gestiti ai sensi del Protocollo Fanghi;

PRESO ATTO che il cronoprogramma di massima prevede una durata delle lavorazioni per le opere a terra di circa 16 mesi continuativi mentre per gli interventi sullo specchio acqueo è stima una durata di circa 4 mesi (da effettuarsi nel periodo autunnale/invernale);

PRESO ATTO e RISONTRATO che, rispetto alla documentazione acquisita agli atti, non risultano identificate e assunte precauzioni, ai sensi della vigente disciplina, aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

CONSIDERATO che l'APP in argomento presenta uno sviluppo progettuale già sufficiente per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento e che lo stesso troverà attuazione diretta;

CONSIDERATO che i sedimenti del "Protocollo Fanghi" di tipo A e di tipo B possono essere impiegati, nelle modalità previste da protocollo stesso, per la realizzazione delle strutture morfologiche nel rispetto di quanto previsto dal c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia attualmente vigente ovvero dalla D.G.R. n. 682/2012 (quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE);

RISONTRATO e CONSIDERATO che non possono essere assunti nello sviluppo progettuale dell'APP in argomento l'eventuale impiego dei sedimenti di dragaggio e che pertanto questo non è oggetto della presente valutazione di incidenza;

RISONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti della variante in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali quali, in particolare, il conferimento dei sedimenti dragati) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia è non è conforme e congruo nella restituzione di tutti gli oggetti geometrici concernenti l'istanza in argomento;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G05.03 - Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", "H03.01 - Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.02.02 - Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari", "J02.05.01 - Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine", "J02.05.06 - Modifica dell'esposizione al moto ondoso", "J02.11.02 - Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;

CONSIDERATO e RISONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;

RISONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;

CONSIDERATO che per la progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero";

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 300 m dalla sorgente emissiva, nella fase cantieristica, e per un'estensione di circa 40 m dalla sorgente emissiva, nella fase di esercizio);

PRESO ATTO e RISONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è pianamente conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni

- di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'istanza in argomento e i conseguenti interventi ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti ZSC IT3250031 Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016, e ss.mm.ii., riconoscendo la compatibilità della progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento con tale disciplina;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che per la variante dello strumento urbanistico in argomento sono comunque possibili situazioni di contrasto con i divieti disposti con gli artt. 179, 180, 230, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017, derivanti dalla localizzazione, dalla modalità e tempistiche di attuazione e dall'entità delle influenze come desumibili dallo stesso studio per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che nell'attuazione della variante dello strumento urbanistico in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 3919/07, l'ambito dell'APP in argomento ricade in aree riferibili all'habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e che, tuttavia, nell'area di analisi identificata dallo studio per la valutazione di incidenza risultano presenti ulteriori ambiti classificati come habitat di interesse comunitari e in particolare: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150\* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510\* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)" [quest'ultimo tuttavia da riferirsi ai sensi del vigente manuale italiano di interpretazione degli habitat all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)"];
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, ai sensi della nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio - Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 (costituente circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i), con lo studio per la valutazione di incidenza è stata riconosciuta una situazione non congruente con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per quanto attiene la ripartizione delle velme e dei bassi fondi all'interno dell'area di analisi;
- PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio e rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 17 aprile 2007 n. 1066, propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150\* "Lagune costiere", sulla base di specifiche e puntuali indagini batimetriche e bentoniche;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat attribuisce ad una situazione non riconducibile ad habitat di interesse comunitario la parte relativa allo spazio acqueo concessionato, attualmente classificata come habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la proposta modifica cartografica attribuisce, analogamente, ad una situazione non riconducibile ad habitat di interesse comunitario la parte del canale Campalto rientrante nell'ambito dell'APP in argomento, attualmente classificata in parte come habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e in parte come 1150\* "Lagune costiere";
- PRESO ATTO che, in riferimento alla succitata nota, per la rettifica in argomento è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, comprensivo della relazione contenente gli approfondimenti per le aree oggetto di indagine basati sull'analisi fotogrammetrica;
- RISCONTRATO che la suddetta rettifica non si rifà al vigente geodatabase cartografico e, altresì, nella rideterminazione geometrica degli habitat non si tiene conto dell'effettiva sussistenza di discontinuità

- territoriali ed ecologiche, rispetto ai quali riferire la disamina sulla sussistenza ovvero sull'assenza dei relativi caratteri diagnostici (di cui al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE"), almeno per l'habitat 1150\* "Lagune costiere";
- RISCONTRATO e VERIFICATO che rispetto al patrimonio ufficiale regionale ortofotogrammetrico (tra cui AGEA 2018, AGEA 2015, AGEA 2012, CGR 2007, AGEA 2006, TERRAITALY NR 2003, REVEN 1994), nel settore lagunare del canale Campalto, in corrispondenza dello spazio acqueo concessionato, un settore omogeneo e batimetricamente differente dalle aree circostanti (più profondo), analogo al canale stesso;
- RISCONTRATO e VERIFICATO che, rispetto al predetto patrimonio ortofotogrammetrico, tale settore sussisteva già precedentemente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (D.G.R. n. 3919/07) e che lo stesso si è mantenuto tale nel tempo;
- CONSIDERATO che la proposta modifica cartografica ha riguardato tuttavia un territorio più esteso e che non tutte le geometrie di cui si provvede alla modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie presentano una suddivisione rispondente alla presenza e localizzazione di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici (in ragione di una differenziazione delle caratteristiche strutturali -biotiche e abiotiche- e funzionali rispetto alle superfici contermini);
- VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, e che lo stesso geodatabase è carente rispetto alla congruità topologica;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per quanto sopra, rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole aree in cui la diversa condizione batimetrica sussisteva precedentemente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (di cui alla D.G.R. n. 3919/07);
- CONSIDERATO che, in assenza di una revisione complessiva ed organica dei tipi di habitat di interesse comunitario presenti all'interno dei siti ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, per le rimanenti modifiche cartografiche dell'area di analisi non è escludibile la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali di cui agli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150\* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- RITENUTO che sia fornito l'adeguamento del database georeferenziato contenente la proposta di modifica della cartografia degli habitat approvata con D.G.R. n. 3919/07, al fine di garantire una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, per le sole parti di cui è ammissibile e pertinente la proposta medesima (in riferimento al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE");
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) per i suddetti habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Salicornia veneta*, *Petromyzon marinus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phoenicopterus roseus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Hierophis viridiflavus*, *Hypsugo savii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tursiops truncatus*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione delle seguenti: *Salicornia*

*veneta, Petromyzon marinus, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, Recurvirostra avosetta, Hypsugo savii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Tursiops truncatus;*

- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;
- RISCONTRATO che l'indicazione sulla presenza di talune specie (*Lycaena dispar, Cerambyx cerdo, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Alosa fallax, Anguilla anguilla, Aphanus fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Caretta caretta, Circus pygargus, Pluvialis apricaria*) risulterebbe trattata in modo non coerente all'interno dello studio per la valutazione di incidenza e che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie 11210 "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11230 "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11310 "Complessi residenziali comprensivi di area verde", 12110 "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", 14130 "Aree incolte nell'urbano", 23100 "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 23200 "Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", 42130 "Barene", 51120 "Canali e idrovie", 52110 "Canali lagunari", 52120 "Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Salicornia veneta, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Bufo viridis, Emyd orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii;*
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dell'ambito dell'APP in argomento, alla relativa modalità di attuazione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'artt. 179, 180, 230, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che l'APP in argomento interessa un ambito che ricade all'interno degli ambienti frequentati

- dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma di massima per la progettualità associata all'APP in argomento, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che, qualora non venisse effettuata la riprogrammazione delle lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso), l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione e relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree e arbustive si provveda all'utilizzo di specie autoctone e di origine certificata e in particolare coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale e per il riverdimento si utilizzino sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per l'illuminazione artificiale delle aree esterne, siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione degli interventi nello spazio acqueo concessionato, siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore per l'intera durata degli interventi;
- RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti gli habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico di ciascuno degli elementi della variante dello strumento urbanistico in argomento e dei relativi interventi progettuali);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

#### **PRENDERE ATTO**

della dichiarazione del dott. ing. Matteo GREGGIO, del dott. Francesco SCARTON e del dott. Emiliano MOLIN, i quali dichiarano che *"La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti della rete Natura 2000."*

e

#### **DARE ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza in argomento (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali quali, in particolare, il conferimento dei sedimenti dragati) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R.1 n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016 (in particolare con gli artt. 179, 180, 230, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016 e ss.mm.ii.);
  - B. le attività siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che per l'inquadramento cartografico degli habitat di interesse comunitario da assumersi a riferimento per la presente valutazione di incidenza:
  - A. è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole aree in cui la diversa condizione batimetrica (conseguente a morfologie artificiali sommerse – canale, bacino di evoluzione e di ormeggio) sussisteva precedentemente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (di cui alla D.G.R. n. 3919/07);
  - B. non è escludibile, nelle rimanenti aree interessate dalla variante dello strumento urbanistico in

argomento, la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei tipi di habitat di interesse comunitario la cui corretta ripartizione, nell'ambito in oggetto, va riferita all'adeguamento della proposta di modifica alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"(pertanto non è accoglibile la proposta di modifica della cartografia degli habitat in parola avanzata per l'istanza in argomento);

- iv. che è ammissibile il conferimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio dello spazio acqueo concessionato, fatto salvo quanto disposto al punto i, per la realizzazione delle strutture morfologiche di cui al c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia attualmente vigente ovvero alla D.G.R. n. 682/2012 (quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE) e nel rispetto del vigente Protocollo Fanghi;
- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150\* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", *Salicornia veneta*, *Gomphus flavipes*, *Ophiogomphus cecilia*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Hypsugo savii*, *Circus cyaneus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Phoenicopterus roseus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*;

e

#### **RICONOSCERE**

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 62 al Piano degli Interventi del comune di Venezia a seguito di Accordo Pubblico-Privato per l'area di Passo Campalto.

e

#### **PRESCRIVERE**

1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario. A tal fine, l'attuazione della variante in argomento sia subordinato al rispondente adeguamento del database georeferenziato, in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007, al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree riconducibili agli habitat di interesse comunitario, e loro mosaici, rispetto alla presenza di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di consentire le lavorazioni per la progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento previo affiancamento della Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale per la verifica e la documentazione della corretta attuazione della progettualità, delle indicazioni prescrittive, e laddove necessario per adottare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (comprensiva della sospensione delle lavorazioni). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3

dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per la realizzazione delle opere in argomento;

5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

#### **RACCOMANDARE**

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione e del cronoprogramma aggiornato degli interventi della progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase del cronoprogramma della progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.1 (cartografia degli habitat) della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

e

#### **RICONOSCERE**

per la progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento, qualora non in contrasto con il quadro ambientale della presente valutazione (tra cui DD.G.R. n. 3919/07 e n. 2200/2014), la non necessità della valutazione di incidenza di cui al numero 1 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*

Venezia, lì 23.10.2020



P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame



# COMUNE DI VENEZIA

## PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PUNTA PASSO, CAMPALTO (VE).

Procedimento ai sensi dell'Art.6 della L.R. n.11/2004, accordo Pubblico-privato costituente variante urbanistica **Elaborati aggiornati alle richieste della Conferenza dei Servizi del 31/1/2018**

SOGGETTO PROPONENTE:  
**Marina Punta Passo s.r.l.**  
Via Passo Campalto n.124, 30173 Mestre-VE

PROGETTISTA:  
**Arch. Piero Vincenti**



Piero Vincenti  
Enrico Friselle  
Anna Nannini  
architetti  
Via Cesare Battisti 2  
30174 Mestre-Venezia.

PIANO DI BONIFICA E VALUTAZIONI AMBIENTALI:


**G&T S.r.l.**  
Dott.Geol. Claudio Galli  
Ing. Matteo Greggio  
Via Tiepolo, 8  
31027 Spresiano (TV)

SUPPORTO SCIENTIFICO:  
**SELC società cooperativa**


PROGETTAZIONE AGRONOMICA:  
**FILOFOREST**  
Ing. Paolo Ruaro  
Via Scarpinosa, 54  
36075 Montebelluna (VI)

### OGGETTO: Individuazione dell'isola ecologica


ottobre 2020



INDIVIDUAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA



Estratto ortofoto



Pianta di dettaglio.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

Mestre, 05 ottobre 2020

**Divisione Ambiente**  
**Servizi Ambientali Mestre Terraferma**  
Prot. FP /pv

Spett.li

Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Supporto Giuridico  
Amministrativo e Contenzioso  
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca

[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Città Metropolitana di Venezia  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pec.veneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pec.veneto.it)

Arpav Dipartimento di Venezia  
[Protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:Protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

ULSS 3 Serenissima  
[Protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:Protocollo.aulss3@pecveneto.it)

Distretto Idrografico delle Alpi Orientali  
[alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia  
[consigliodibacinolv@pec.it](mailto:consigliodibacinolv@pec.it)

Soprintendenza Archeologica, Belle  
Arti e Paesaggio per il Comune di  
Venezia e Laguna  
[Mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it](mailto:Mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it)

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive  
[consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)

UO Genio Civile di Venezia

UO Bonifiche

Comune di Venezia  
Direzione Sviluppo del Territorio e Città  
Sostenibile  
[territorio@pec.comune.venezias.it](mailto:territorio@pec.comune.venezias.it)  
Direzione Mobilità e Trasporti  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezias.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezias.it)

Provveditorato Interregionale OO.PP.  
Veneto Trentino Alto Adige e  
Friuli Venezia Giulia  
[oopp.triveneto@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.triveneto@pec.mit.gov.it)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

Agenzia delle Dogane Circostrizione di Venezia

[dogane.venezia@pec.agenziadogane.it](mailto:dogane.venezia@pec.agenziadogane.it)

Autorità Portuale di Venezia  
Direzione Affari Istituzionali e Demanio  
Area Valorizzazione Beni Demaniali  
Area Concessioni Demaniali

[Autoritaportuale.venezia@legalmail.it](mailto:Autoritaportuale.venezia@legalmail.it)

E,p.c.: Ditta Proponente

[Redacted]

C/o Claudio Galli G&T srl

[gtgeo@certificazioneposta.it](mailto:gtgeo@certificazioneposta.it)

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Richiesta parere.

In riferimento all'oggetto, a seguito dell'individuazione dell'area su cui realizzare l'isola ecologica, come esplicitato dall'allegato "CMP 2010007 ISOLA ECOLOGICA" con la quale si individua la collocazione e se ne determina il dimensionamento al fine di collocare i contenitori utili al servizio di Igiene Ambientale, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI  
MESTRE TERRAFERMA

dott. Fabio Penzo

[Redacted Signature]

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM  
"Segnatura.dtd"><Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>  
veritas</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>veritas</CodiceAOO><CodiceRegistro>ProtVerITAS</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0077667</NumeroRegistraz  
ione><DataRegistrazione>2020-10-08</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@cert.gruppoveritas.it</Ind  
irizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAmministrazione>veritas</CodiceAmministrazione><Indirizzo  
Postale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAOO>veritas</CodiceA  
OO></AOO><Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">AREATERRITORIO.SUPPORTOAMMINISTRATIVO@PEC.REGIONE.  
VENETO.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">PROTOCOLLO.CITTAMETROPOLITANA\_VE@P  
ECVENETO.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">DAPVE@PEC.ARPV.IT</IndirizzoTel  
ematico></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">PROTOCOLLO.AULSS3@PECVENETO.IT</IndirizzoTelematico></Des  
tinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">CONSIGLIODIBACINOLV@PEC.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destin  
azione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">MBAC-SABAP-VE-LAG@MAILCERT.BENICULTURALI.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destin  
azione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione confe  
rmaRicezione="no"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">TERRITORIO@PEC.COMUNE.VENEZIA.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione  
confermaRicezion  
e="no"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">MOBILITATRASPORTI@PEC.COMUNE.VENEZIA.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione  
confermaRicezione="n  
o"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">DOGANE.VENEZIA@PEC.ADM.GOV.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione  
confermaRicezione="no"><IndirizzoT  
elematico tipo="smtp">AUTORITAPORTUALE.VENEZIA@LEGALMAIL.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione  
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelemat  
ico tipo="smtp">alporientali@legalmail.it</IndirizzoTelematico></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">o  
pp.triveneto@pec.mit.gov.it</IndirizzoTelematico></Destinazione><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">gtgeo@certific  
azioneposta.it</IndirizzoTelematico></PerConoscenza><Oggetto>OGGETTO: D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008. VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA  
PER LA  
VARIANTE N. 62 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VENEZIA. RICHIESTA PARERE.</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento  
nome="Parere Passo C  
ampalto Variante 62.pdf" tipoRiferimento="MIME"/><Allegati><Documento nome="CMP\_201007\_ISOLA ECOLOGICA.pdf"  
tipoRiferimento="MIME"/></Allegati></Descr  
izione></Segnatura>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM  
"Segnatura.dtd"><Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>  
veritas</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>veritas</CodiceAOO><CodiceRegistro>ProtVERITAS</CodiceRegistro><NumeroRegistraz  
ione><DataRegistrazione>2020-10-21</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@cert.gruppoveritas.it</Ind  
irizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAmministrazione>veritas</CodiceAmministrazione><Indirizzo  
Postale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAOO>veritas</CodiceA  
OO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">AREATERRITORIO.SUPPORTOAMMINISTRATIVO@PEC.REGIONE.  
VENETO.IT</IndirizzoTelematico></Destinazione><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">CONSIGLIODIBACINOLV@PEC.IT</Indir  
izzoTelematico></PerConoscenza><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">TERRITORIO@PEC.COMUNE.VENEZIA.IT</IndirizzoTelem  
atico></PerConoscenza><Oggetto>D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ PER LA VARIANTE N. 62  
AL PIANO DEGLI I  
NTERVENTI DEL COMUNE DI VENEZIA.  
RICHIESTA PARERE. </Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento nome="Parere VAS - Variante n 62.pdf"  
tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnat  
ura>



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Marghera, 21 ottobre 2020

**Spett.le**

**Regione del Veneto**

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso

Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca

c.a. Dott. Geol. Corrado Soccorso

[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

e p.c. **Comune di Venezia**

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

c.a. Arch. Danilo Gerotto

[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

[consigliodibacinolv@pec.it](mailto:consigliodibacinolv@pec.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Richiesta parere.**

In merito alla Vostra nota prot. n. 388105 del 22.09.2020, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 72695 del 23.09. u.s. si comunica quanto segue.

Si segnala che la rete fognaria afferente al depuratore di Campalto più prossima alla zona di intervento è situata a nord del canale Osellino, in prossimità dell'incrocio con via delle Barene.

Per quanto riguarda la rete di acquedotto non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto.

Si resta a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Ing. Umberto Benedetti  
DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Prot. n. **/2020**  
Fascicolo n. 4/2020 (da citare sempre nella corrispondenza)  
Resp. Procedimento: Ing. Massimiliano Campanelli  
Resp. Istruttoria: Arch. Roberta Zeminian  
Inviata a mezzo di: PEC

Venezia, 22/10/2020

**Spett.le** REGIONE DEL VENETO  
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
DIREZIONE AMBIENTE  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
c. att: *Dott. Geol. Corrado Soccorso*  
[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**Spett.le** Comune di Venezia  
[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)

**Oggetto:** Verifica di assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Vs. nota prot. 388105 del 22/09/2020. Invio parere.

In riferimento alla Variante in oggetto, dalla verifica della documentazione fornita, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia":

- premesso che l'area oggetto della Variante non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- visto che l'area oggetto della Variante non è ricompresa all'interno degli agglomerati individuati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, come da revisione apportata dalla DGR n. 1955 del 23/12/2015;
- visto che l'area oggetto della Variante è servita in parte da rete acquedottistica ma non da rete fognaria;
- visto il parere prot. n. 81780 del 22/10/2020, rilasciato da Veritas S.p.A.;

non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in argomento, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore  
*Ing. Massimiliano Campanelli*

Per informazioni:  
Arch. Roberta Zeminian  
Ufficio Ambiente  
Tel. 041 5040793  
E-mail: [r.zeminian@consigliodibacinolv.it](mailto:r.zeminian@consigliodibacinolv.it)

---

**Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**  
Via Pepe, 102 - 30172 Mestre – VENEZIA  
Tel. 041 5040 793 – Fax 041 3969 123

e-mail: [info@consigliodibacinolv.it](mailto:info@consigliodibacinolv.it)  
pec: [consigliodibacinolv@pec.it](mailto:consigliodibacinolv@pec.it)  
website: [www.consigliodibacinolv.it](http://www.consigliodibacinolv.it)  
cod. fiscale: 94049070272

Prot. n. **/2020**  
Fascicolo n. 4/2020 (da citare sempre nella corrispondenza)  
Resp. Procedimento: Ing. Massimiliano Campanelli  
Resp. Istruttoria: Arch. Roberta Zeminian

Venezia, 22/10/2020

Inviata a mezzo di: PEC

**Spett.le** REGIONE DEL VENETO  
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
DIREZIONE AMBIENTE  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
c. att: *Dott. Geol. Corrado Soccorso*  
[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**Spett.le** Comune di Venezia  
[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)

**Oggetto:** Verifica di assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Vs. nota prot. 388105 del 22/09/2020. Invio parere.

In riferimento alla Variante in oggetto, dalla verifica della documentazione fornita, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia":

- premesso che l'area oggetto della Variante non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- visto che l'area oggetto della Variante non è ricompresa all'interno degli agglomerati individuati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, come da revisione apportata dalla DGR n. 1955 del 23/12/2015;
- visto che l'area oggetto della Variante è servita in parte da rete acquedottistica ma non da rete fognaria;
- visto il parere prot. n. 81780 del 22/10/2020, rilasciato da Veritas S.p.A.;

non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in argomento, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore  
*Ing. Massimiliano Campanelli*

Per informazioni:  
Arch. Roberta Zeminian  
Ufficio Ambiente  
Tel. 041 5040793  
E-mail: [r.zeminian@consigliodibacinolv.it](mailto:r.zeminian@consigliodibacinolv.it)

Padova, 23/10/2020

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2020 - 0092925 / U

**Del:** 23/10/2020

**Destinatario:** Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

**Indirizzo:** , **Città:** , **CAP:**

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. Contributo istruttorio ARPAV

**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** VE - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

**Smistato a:**

L'impiegato addetto  
ROSSI PAOLO  
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Venezia  
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. n.  
(vedi file *segnatura xml allegato*)  
Class. 10.00.00

Venezia-Mestre,

Spett.le Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Unità Organizzativa Commissioni  
VAS VINCA NUVV  
[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Al Comune di Venezia  
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. **Contributo istruttorio ARPAV.**

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento *Rapporto Ambientale Preliminare*, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia.

Le aree oggetto di valutazione sono suddivise in due ambiti (est ed ovest) e sono costituite da 31.430 m<sup>2</sup>, di cui circa 8.160 in terraferma e circa 23.270 di specchio d'acqua in concessione. L'ambito è situato a Campalto, nel margine meridionale dell'abitato ed in prossimità della linea di costa della laguna veneta. Per la parte ovest dell'area oggetto di riqualificazione si prevede un percorso pedonale rimesso a nuovo, con pavimentazione, illuminazione e aree di sosta, uno spazio ad uso commerciale con servizio bar, rimessaggio barche, un pontile per le canoe (tutta l'area sarà ricoperta da una pavimentazione e l'indice di nuova edificazione è pari a mq/Sp 150). Per la parte est si prevede un'area a parcheggio (per circa 100 posti auto), un'area verde ad uso pubblico, area bike park, spazi ad uso commerciale e un ristorante bar proprio in punta; questa sarà inoltre il recapito delle piste ciclabili già previste lungo il bordo lagunare ed il punto di partenza delle imbarcazioni predisposte per il trasporto delle biciclette verso le isole della laguna (solamente un terzo dell'area sarà dotata di pavimentazione e l'indice di nuova edificazione è pari a mq/Sp 500). Per lo specchio acqueo è prevista una nuova configurazione dei punti di ormeggio galleggianti per 300 posti barca, così ripartiti: 80 Imbarcazioni di dimensione media e grande (10-12m); 200 imbarcazioni di piccola dimensione (5-7m); 14 imbarcazioni in transito (principalmente di piccola dimensione); 6 imbarcazioni di enti e protezione civile (50% grandi dimensioni e 50% piccola dimensione). Nella parte ovest il numero di posti barca per l'attività di rimessaggio rimane equivalente allo stato attuale (circa 45 posti).

Il *Rapporto Ambientale Preliminare* esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D.Lgs. n. 4/2008, che, qualora codesta Autorità valutasse l'assoggettabilità a V.A.S., è opportuno siano inseriti nel *Rapporto Ambientale* definitivo. In particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo soddisfacente lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione

senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate, elaborate con il contributo degli specialisti di settore.

### **Stato dell'ambiente**

*Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2018-2019 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.*

### **Inquinamento acustico**

*Il Piano prevede la realizzazione per la PARTE OVEST: un percorso pedonale rimesso a nuovo, con pavimentazione, illuminazione e aree di sosta, uno spazio ad uso commerciale con servizio bar, rimessaggio barche, un pontile per le canoe. Tutta l'area sarà ricoperta da una pavimentazione. L'indice di nuova edificazione è pari a mq/Sp 150. Per la PARTE EST: un'area a parcheggio, un'area verde ad uso pubblico, area bike park, spazi ad uso commerciale e un ristorante bar proprio in punta. Questa sarà inoltre il recapito delle piste ciclabili già previste lungo il bordo lagunare ed il punto di partenza delle imbarcazioni predisposte per il trasporto delle biciclette verso le isole della laguna. Per lo specchio acqueo: una nuova configurazione dei punti di ormeggio galleggianti per 300 posti barca.*

*L'impatto acustico associato agli interventi nella fase di esercizio dovrà essere oggetto di valutazione preliminare per garantire che il clima acustico esistente non subisca alterazioni indebite o comunque superiori a quanto consentito dalla legge, considerando anche la presenza di ricettori abitativi in prossimità. Pertanto, oltre alla valutazione dell'impatto dovuto al traffico stradale e acqueo indotto, riportata a pagina 196, si dovranno valutare i livelli sonori introdotti nell'ambiente dalle attività commerciali connesse con il piano. Per queste dovrà necessariamente essere predisposta la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008).*

*Per quanto riguarda la valutazione degli impatti dell'attività di cantiere (pag. 192), pur riscontrando la necessità di ricorrere alla deroga da parte del comune, si dovranno comunque adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori.*

### **Inquinamento luminoso**

*Si prevede di realizzare gli impianti di illuminazione in conformità alla Legge Regionale n.17/09. A questo proposito si ricorda che la conformità ai requisiti della legge regionale dovrà essere dimostrata presentando per ciascun impianto, pubblico o privato, un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni all'articolo 7 della stessa legge.*

### **Inquinamento elettromagnetico**

*Campi a radiofrequenza: considerata la vicinanza dell'impianto RAI a onde medie e di altri impianti radio, è necessario che in fase di autorizzazione degli interventi edilizi sia preventivamente valutata (mediante calcolo modellistico basato sui dati radioelettrici aggiornati degli impianti) la compatibilità degli stessi con il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti, e che in caso di incompatibilità, si provveda alle necessarie modifiche ai progetti e/o alla riconfigurazione degli impianti radio.*

*Campi a bassa frequenza: deve essere determinata la fascia di rispetto dell'elettrodotto ad alta tensione che attraversa l'area oggetto dell'intervento; all'interno della suddetta fascia deve essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che possa comportare presenza prolungata di persone. La suddetta prescrizione vale anche per zone all'aperto, come ad esempio la darsena. Altrettanto dicasi per le eventuali cabine elettriche di trasformazione e per le eventuali linee elettriche a media tensione che dovessero essere previste nell'intervento.*

*Si fa presente che le fasce di rispetto da considerare sono quelle definite ai sensi del DPCM 8/7/2003 e calcolate secondo i criteri di cui al DM 28/5/2008, e non quelle definite dalla normativa regionale, citata impropriamente nel Rapporto Ambientale.*



## **Suolo/Sottosuolo**

Relativamente alla matrice suolo, il RAP al par. 9.1 "Suolo e sottosuolo" (pag. 98) non cita la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e nemmeno le carte da essa derivate per l'analisi degli aspetti applicativi (disponibili sul Geoportale Veneto come parte del quadro conoscitivo di cui alla L.R. 11/2004); pertanto non valuta le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tale fenomeno è tanto più significativo quanto maggiore è la superficie impermeabilizzata. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che "Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".

Il paragrafo dovrebbe essere pertanto rivisto integrandolo con le valutazioni sopra richiamate. Si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Dalla descrizione degli interventi di variante, riportata a pag. 132, si desume per l'area est una previsione di nuova impermeabilizzazione di una superficie di 4.800 m<sup>2</sup>.

Va qui ribadito che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale e dalla localizzazione) per i servizi ecosistemici che garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Per questo non è condivisibile la valutazione, riportata a pag. 232, di assenza di effetti negativi sul suolo; se anche l'intervento ricade in ambito di urbanizzazione consolidata e quindi non rientra nel conteggio del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017, la sottrazione di suolo e vegetazione dovrebbe almeno essere compensata da interventi di rinaturalizzazione in altre aree.

In conclusione, l'analisi approssimativa condotta sugli effetti che l'intervento comporta sul suolo non consente di valutare la coerenza dell'intervento con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadite e rafforzate dall'art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, per gli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo.

Come principio generale, nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi senza ulteriore consumo di suolo, rinaturalizzazione di un'area impermeabilizzata di superficie pari all'occupazione di nuovo suolo) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l'obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nelle aree agricole e naturali.

Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

Si invita infine ad individuare nel progetto tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.)



nella realizzazione degli interventi definiti dal progetto stesso.

### **Acque meteoriche**

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

### **Procedure ex Titolo V Parte IV D.Lgs. n. 152/2006**

Con riferimento alle procedure ex artt. 242 e 248 di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi si richiamano le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dai provvedimenti di certificazione per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza eseguiti.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici ed in relazione all'impatto previsto sul mantenimento del valore ambientale del suolo, si ritiene che gli impatti negativi significativi non possano essere esclusi. Si evidenzia che tale parere è da intendersi comunque vincolato all'inserimento, nella suddetta Variante, delle considerazioni fin qui descritte.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Marco Ostoich

 OSTOICH  
MARCO  
22.10.2020  
14:45:31 UTC

### **Allegato:**

Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo.

**Responsabile del procedimento:** Dott. Marco Ostoich, e-mail: [marco.ostoich@arpa.veneto.it](mailto:marco.ostoich@arpa.veneto.it)  
**Responsabile dell'istruttoria:** Dr.ssa Consuelo Zemello, e-mail: [consuelo.zemello@arpa.veneto.it](mailto:consuelo.zemello@arpa.veneto.it)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it  
www.arpa.veneto.it

pag. 4 di 5 Dipartimento Provinciale di Venezia – Servizio Monitoraggio e Valutazioni  
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia  
Tel. +39 041 5445501 e-mail: [dapve@arpa.veneto.it](mailto:dapve@arpa.veneto.it)  
PEC: [dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)

## **Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo**

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

### Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'ambito della variante rientrano tra le principali classi che caratterizzano tutta la pianura padana.

### Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO<sub>2</sub> sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto causato dalla variante andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dall'eliminazione del suolo.

### Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli degli ambiti di variante hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione pari a circa 150 - 300 mm, ossia 1.500 - 3.000 m<sup>3</sup> a ettaro di acqua. Per fare evaporare quest'acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 3.600 - 7.000 GJ, o circa 975.000 - 2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

### Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni delle aree può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

### Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni negli ambiti di variante ricadono in classe di capacità protettiva delle acque superficiali e profonde da moderatamente alta ad alta inoltre hanno permeabilità da moderatamente bassa a moderatamente alta (bassa per i terreni maggiormente argillosi); si tratta perciò di terreni che hanno un buon effetto protettivo.





## Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Sede di Venezia

Alla Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA  
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio  
30121 - VENEZIA

[[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)]

Al Comune di Venezia

[[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)]

Alla Ditta proponente

c/o Claudio Galli G&T s.r.l.

[[gtgeo@certificazioneposta.it](mailto:gtgeo@certificazioneposta.it)]

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Richiesta parere.

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione regionale prot. n. 388105 del 22.09.2020, con la quale si invita la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In esito a ciò la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei Piani predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali, nel *Piano di gestione delle Acque* (approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.10.2017) e nel *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 e pubblicato nella G.U. n. 29 del 04.02.2017).

Nel merito si comunica che il territorio individuato in oggetto ricade all'interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia, per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico* (PAI), che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza*.

Resta prerogativa delle amministrazioni locali la verifica di conformità dei diversi interventi, urbanistici ed edilizi, alle norme di attuazione contenute nella pianificazione di bacino, dovendo i Piani di assetto e di uso

www.alpiorientali.it  
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it  
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

del territorio, ai sensi del D.Lgs 152/2006, articolo 65, comma 4, coordinarsi e comunque non essere in contrasto con le previsioni della pianificazione di bacino, la quale opera al fine di perseguire le prioritarie finalità di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana e di protezione degli abitati ed infrastrutture approvata.

Ciò premesso, evidenziando che il parere della scrivente Autorità non fa luogo ai necessari adempimenti ed autorizzazioni già previsti dalla normativa speciale per Venezia (tra cui quelli del Provveditorato alle OO.PP. e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia), si rappresenta, con specifico riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale, che:

- il Progetto di *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino scolante in Laguna di Venezia*, non ha classificato l'area in terraferma come pericolosa dal punto di vista idraulico (*cf.* tav. PER-49);
- il *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (*cf.* tav. O08) non segnala, allo stato attuale, l'area in terraferma come soggetta a possibili fenomeni di alluvione;
- il Rapporto Ambientale, nella fase di verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, omette di considerare il *Piano di gestione delle Acque* (approvato con D.P.C.M. 27.102016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.10.2017), e quindi le eventuali interferenze della variante in argomento nei riguardi dell'assetto quali-quantitativo dei corpi idrici.

In tale cornice pianificatoria si deve rilevare che l'azione di approfondimento, mediante dragaggio, dello specchio acqueo lagunare, deve essere condotta nel rispetto del principio di non deterioramento del corpo idrico di transizione interessato, il quale peraltro già ora presenta uno stato ecologico scarso.

Nelle delineate premesse è avviso della scrivente che la variante al Piano degli interventi in oggetto debba essere assoggettata, per quanto di competenza, a valutazione ambientale strategica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Cesare Lanna

Firmato da:  
LANNA CESARE  
Motivo:  
FIRMATO

Responsabile dell'istruttoria  
*p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpriorientali.it*

Data: 22/10/2020 15:52:33

STO-115-2020-10-20

*VdA\_Venezia\_var 62 al PI*



## Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Sede di Venezia

Alla Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA  
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio  
30121 - VENEZIA

[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Venezia

[territorio@pec.comune.venezia.it]

Alla Ditta proponente

c/o Claudio Galli G&T s.r.l.

[gtgeo@certificazioneposta.it]

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia. Richiesta parere.

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione regionale prot. n. 388105 del 22.09.2020, con la quale si invita la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In esito a ciò la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei Piani predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali, nel *Piano di gestione delle Acque* (approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.10.2017) e nel *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 e pubblicato nella G.U. n. 29 del 04.02.2017).

Nel merito si comunica che il territorio individuato in oggetto ricade all'interno del bacino scolante nella Laguna di Venezia, per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico* (PAI), che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza*.

Resta prerogativa delle amministrazioni locali la verifica di conformità dei diversi interventi, urbanistici ed edilizi, alle norme di attuazione contenute nella pianificazione di bacino, dovendo i Piani di assetto e di uso

www.alpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

del territorio, ai sensi del D.Lgs 152/2006, articolo 65, comma 4, coordinarsi e comunque non essere in contrasto con le previsioni della pianificazione di bacino, la quale opera al fine di perseguire le prioritarie finalità di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana e di protezione degli abitati ed infrastrutture approvata.

Ciò premesso, evidenziando che il parere della scrivente Autorità non fa luogo ai necessari adempimenti ed autorizzazioni già previsti dalla normativa speciale per Venezia (tra cui quelli del Provveditorato alle OO.PP. e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia), si rappresenta, con specifico riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale, che:

- il Progetto di *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino scolante in Laguna di Venezia*, non ha classificato l'area in terraferma come pericolosa dal punto di vista idraulico (*cf.* tav. PER-49);
- il *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (*cf.* tav. O08) non segnala, allo stato attuale, l'area in terraferma come soggetta a possibili fenomeni di alluvione;
- il Rapporto Ambientale, nella fase di verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, omette di considerare il *Piano di gestione delle Acque* (approvato con D.P.C.M. 27.10.2016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.10.2017), e quindi le eventuali interferenze della variante in argomento nei riguardi dell'assetto quali-quantitativo dei corpi idrici.

In tale cornice pianificatoria si deve rilevare che l'azione di approfondimento, mediante dragaggio, dello specchio acqueo lagunare, deve essere condotta nel rispetto del principio di non deterioramento del corpo idrico di transizione interessato, il quale peraltro già ora presenta uno stato ecologico scarso.

Nelle delineate premesse è avviso della scrivente che la variante al Piano degli interventi in oggetto debba essere assoggettata, per quanto di competenza, a valutazione ambientale strategica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Cesare Lanna

Firmato da:  
LANNA CESARE  
Motivo:  
FIRMATO

Responsabile dell'istruttoria  
*p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it*

Data: 22/10/2020 15:52:33

*STO-115-2020-10-20*

*VdA\_Venezia\_var 62 al PI*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia  
**Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento  
della laguna di Venezia**

Trasmessa via PEC


**Marina Punta Passo S.r.l.**  
*marinapuntapasso@legalmail.it*

**Regione Veneto**  
**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
**Direzione Supporto Giuridico**  
*areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it*

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 62 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia – Richiesta parere**  
**INSEDIAMENTO: Progetto di riqualificazione urbanistica dell'area di Punta Passo, Campalto (Ve)**

In riferimento alla nota di Veritas S.p.A. prot. n. 77667/20 del 08.10.2020 con la quale viene espresso parere favorevole all'identificazione dell'area su cui realizzare l'isola ecologica, si comunica che lo scrivente Ufficio non ha mai ricevuto la precedente documentazione relativa alla Conferenza di Servizi relativa al progetto.

Qualora il progetto preveda la raccolta e lo scarico di acque meteoriche in laguna ovvero lo scarico in laguna di altri reflui derivanti dall'attività, è necessario che la società presenti domanda allo scrivente ufficio.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
**Ing. Francesco Sorrentino**  


**Ufficio Tecnico Antinquinamento**  
S. Polo 737  
30125 – VENEZIA  
Tel. 041/794370  
Fax 041/794387  
PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*  
e-mail: *uff5.veneziamit.gov.it*  
*http://provveditoratovenetia.mit.gov.it*  
C.F.: 80010060277



<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">  
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>M\_INFR</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>PRVE</CodiceAOO><CodiceRegistro>REGISTRO  
UFFI  
CIALE</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0037790</NumeroRegistrazione><DataRegistrazione>2020-11-05</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><In  
irizzoTelematico tipo="smtp">oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it</IndirizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>Ministero delle Infr  
strutture</Denominazione><CodiceAmministrazione>M\_INFR</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Indirizzo><Toponimo>San  
Polo</Toponimo><Civico>19</Civ  
ico><CAP>30125</CAP><Comune>Venezia</Comune><Provincia>VENEZIA</Provincia></Indirizzo></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>Provv.  
OO.PP. per il Triveneto</Denominazione><CodiceAOO>PRVE</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione  
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it</IndirizzoTelematico><Destinatario><Denominazione>Città Metropolitana di Venezia - Servizio  
Ambiente </Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>Città Metropolitana di Venezia - Servizio  
Ambiente</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Indirizzo>  
<Toponimo/><Civico/><CAP/><Comune/><Provincia/><Nazione/></Indirizzo></IndirizzoPostale><Destinatario><Destinazione><Oggetto>Protocollo nr: 37790 -  
del 05/11/2020 - PRVE - Provv. OO.PP. per il Triveneto Verifica di assoggettabilità per la variante n.62 al piano degli interventi del Comune di Venez  
ia - Richiesta parere - Progetto riqualificazione urbanistica area Passo Campalto</Oggetto><Note/></Intestazione><Descrizione><Documento nome="PRVE.RE  
GISTRO UFFICIALE.2020.0037790.pdf" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnatura>